1866 — **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA** — **N° 207**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 28 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M. in udienza del 14 luglio corrente, sulle modificazioni dei dazi doganali.

ALTEZZA REALE,

L'articolo 22 dei provvedimenti finanziari sanciti con la legge de' 28 giugno p. p., n° 2987, autorizzò il Governo del Re a modificare entro determinati limiti i dazi doganali, con lo scopo di accrescere le pubbliche rendite.

I termini nei quali debbono rimanere i nuovi dazi, mal si potrebbero oltrepassare, anzi non si potrebbero neppur raggiungere in alcuni casi senza correr pericolo o di recar danno ai commerci ed alle industrie o di nuocere ai consumatori con detrimento generale della pubblica ricchezza e con diminuzione di frutto per lo stesso erario.

Oltre di che non mette conto istituire nuovi dazi o elevare quelli vigenti sopra articoli che per la loro piccola entità non possono dare aumento sensibile sui prodotti delle dogane.

Le due tabelle che ho l'onore di sottoporre alla sanzione dell'A. V. Reale contengono le modificazioni che mi sono sembrate le più ragionevoli o le più tollerabili. Esse differiscono poco dalle proposte che con relazione de' 24 aprile u. s. formulava la Commissione eletta dalla Camera dei deputati nel proprio seno per l'esame de' provvedimenti finanziari.

E per vero io dichiarai in Parlamento che mi sarei allontanato il meno possibile da quelle proposte nel valermi della facoltà di cui investivasi il potere esecutivo.

Ebbi cura di corrispondere a tale promessa, e nel tempo stesso per procedere più sicuro nel mio assunto, chiesi il concorso del consiglio di uomini versatissimi nelle cose di finanza non meno che di commercio e d'industria; a' quali debbo testimonianza di lode per la premura e per lo zelo con cui risposero al mio invito.

Ho talvolta ridotto a più bassa misura i dazi già proposti dalla Commissione della Camera, poichè comparandoli al valore delle merci ho verificato che eccedevano quei limiti che a me non era lecito varcare. Queste variazioni erano necessarie.

I soli articoli sui quali mi occorre di richiamare l'attenzione dell'A. V. sono i cereali e le farine provenienti dall'estero e le sete crude nazionali.

La Commissione nel proporre di gravare di lire 1 ogni quintale l'importazione dei grani e di lire 1 50 quella delle farine, partiva dal concetto che d'ora in poi restando in vigore per le città franche il solo diritto di bilancia attivato con la legge de' 24 novembre 1864, non dovesse ricorrere altrimenti quel pagamento nelle dogane di frontiera. A me pare invece che si altererebbe il carattere proprio del diritto di bilancia distinguendo per la sua applicazione la linea doganale dalle città franche.

Temo poi che codesto diritto nella sua attuale misura possa contrariare i depositi dei grani forestieri nei nostri porti o città franche. Mi è quindi sembrato conveniente che continuando a percepire il diritto di bilancia tanto nelle dogane quanto nei porti franchi, venga questo ridotto, senza distinzione tra i cereali e le farine, a centesimi venticinque per ogni quintale. Ma affinchè per il pagamento di questo diritto non sia di troppo aggravata l'importazione delle derrate medesime, ho pensato che abbiano ad essere scemati di cent. 25 i dazi di entrata ai quali la Commissione proponeva di assoggettarle. Cosicchè mentre da una parte verrebbe a risentire un benefizio il commercio dei grani in Ancona, Genova, Livorno e Messina, le derrate suddette andrebbero sottoposte per l'immissione nell'interno del Regno ad un peso che unito al diritto di bilancia equivarrebbe precisamente al dazio proposto dalla Commissione.

Riguardo alle sete crude taluna delle Camere di commercio del Regno avanzò vive rimostranze contro la istituzione del dazio di uscita di lire 75 per ogni quintale segnato nel progetto della Commissione della Camera. Quel diritto, quantunque mite in confronto della ricchezza del genere, si credeva che bastasse ad arrestare lo sviluppo della industria della tiratura e torcitura delle sete. E quei ricorsi colpirono talmente la Commissione dalla quale sono stato coadiuvato in queste modificazioni daziarie, che la indussero a pronunziarsi contro alla istituzione di qualunque gravezza sulle nostre sete spedite all'estero. Quindi prendendo un termine medio tra l'assoluta franchigia ed il dazio di lire 75 già proposto, limiterei a lire 35 codesto dazio; il quale così ridotto, mentre darebbe sempre un frutto di qualche importanza all'Erario, non potrebbe essere per certo di inceppamento alla industria serica resultando inferiore assai al mezzo per cento del costo della merce.

Credo poi che non debbansi mandare ad effetto le riforme daziarie fin qui discorse, senza imporre in pari tempo agli introduttori delle merci l'obbligo di pagare in moneta metallica i diritti di dogana.

Io mi era proposto di comprendere una simile disposizione nel decreto Reale con cui il Governo, facendo ragione ad imperiose circostanze, fu costretto a dare nel 1° maggio p. p. corso forzato ai biglietti di Banca. Cedendo ad autorevoli consigli desistei allora da quel divisamento riserbandomi a tradurlo ad atto più tardi.

Ora io penso che non si debba più indugiare a prendere un provvedimento che riuscirà utile alle finanze ed al mercato monetario, e non ha nulla in sè che direttamente repugni al corso obbligatorio.

Nei paesi in cui il corso forzato della carta fu ordinato, quantunque soggetti ai più disparati sistemi di governo, come gli Stati Uniti e l'Austria, un simile provvedimento fu preso. Ma anche prescindendo da questi esempii, venutici da altri Stati, basta il riflettere che il debito dei dazi d'importazione si contrae sul confine, e prima che le merci estere siano state introdotte nel Regno; anzi è contratto appunto per ottenere il permesso d'introdurle. Nè si può omettere di considerare che in realtà il pagamento dei dazi d'importazione in carta potrebbe in certi casi equivalere ad una diminuzione di dazio; la quale frutterebbe disugualmente al commercio, e graverebbe disugualmente le industrie nazionali.

Giovi avvertire in fine che essendomi fatto carico di consultare il voto di uomini competenti sul diritto e l'opportunità del pagamento dei diritti d'importazione in moneta contante, essi pure opinarono unanimemente che sia questo un provvedimento utile e non contrario a giustizia.

Per le accennate ragioni confido che l'A. V. vorrà sancire lo schema di decreto a cui La prego di voler apporre la sua sottoscrizione.

Il numero 3086 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge del 28 giugno p. p., n° 2987;
Visto il decreto Reale dello stesso giorno, numero 3019, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di modificare la tariffa dei dazi doganali;
Vista la legge del 1° maggio 1866; n° 2872;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I dazi di entrata e quelli di uscita per le merci nominate nelle annesse tabelle *A* e *B*, viste d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, sono stabiliti nelle misure ivi indicate, cominciando dal 10 agosto prossimo venturo.

Art. 2. Dal 10 agosto medesimo in poi i dazi doganali alla importazione saranno pagati in moneta metallica d'oro e argento con gli appunti in bronzo ne' limiti determinati dalla legge 24 agosto 1862, n° 788.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Tabella *A* — DAZI DI ENTRATA

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
Vino in otri e botti	Ettolitro	5 »	
Id. in bottiglie	Cadauna	» 15	
Caffè	Quintale	50 »	
Confetti e conserve	»	40 »	
Chiodi di garofani	Chilogramma	1 »	
Noci moscade (senza guscio)	»	2 »	
Pepe e pimento	Quintale	40 »	
Thè	Chilogramma	3 »	
Carne salata ed affumicata	Quintale	20 »	
Bovi e tori	Cadauno	15 »	
Vacche	»	8 »	
Giovenche, giovenchi e torelli	»	5 »	
Vitelli, cioè animali bovini sotto l'anno	»	2 »	
Bestiame ovino	»	» 25	
Porci al di sopra di chilogrammi 20	»	2 »	
Id. al di sotto id.	»	» 50	
In considerazione di speciali condizioni nei paesi di frontiera il Ministero delle finanze può permettere le importazioni del bestiame per pascolo, per lavoro e per svernare.			
Filo di cotone crudo semplice, purchè non misuri più di 20,000 metri ogni mezzo chilogramma	Quintale	15 »	Compresi i diritti accessori
Id. da 20,001 a 30,000 metri ogni mezzo chilogramma	»	20 »	Idem
Filo di cotone crudo semplice che misuri più di 30,000 metri ogni mezzo chilogramma	»	25 »	Idem
Tessuti di cotone crudo di peso da 7 a 11 chilogrammi e più per ogni 100 metri quadrati e di 35 fili o meno nei cinque millimetri quadrati	»	50 »	Idem
Tessuti di cotone imbianchiti del peso come sopra	»	57 »	Idem
Altri tessuti di cotone di sopra non nominati, crudi	»	65 »	Idem
Altri tessuti di cotone di sopra non nominati, imbianchiti	»	74 »	Idem
Tessuti di cotone a colori e tinti	»	90 »	Idem
Scialli, fazzoletti, cravatte ed altri articoli di lana o pelo anche misti di filo o cotone, che si vendono per capo, del valore di lire 50 e meno:			
Sono equiparati ai tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone, sodati o scardassati o non.			
Grano, granaglie, marzaschi ed avena di qualunque provenienza	»	75 »	
Il Ministero delle finanze potrà permettere le importazioni temporarie dei grani e delle granaglie per esser macinati e riesportati in farine.			
Farine	»	1 25	
Oltre al dazio, il grano, granaglie, mazzaschi, avena e farine, saranno soggetti al diritto di bilancia, che coll'attuazione della presente tariffa viene ridotto a centesimi 25 al quintale. Per altro non ricorre il pagamento del diritto di bilancia per le derrate che vengano immesse nell'interno del Regno dalle città franche di Ancona, Livorno e Messina e dal porto-franco di Genova, dove il diritto stesso viene corrisposto all'arrivo delle derrate.			
Crusca	»	75 »	
Cappelli non di paglia, eccetto i cappelli guerniti per donna	. . . .	Il 10 p. 0/0 sul valore	
Ossa di balena tagliate	Chilogramma	» 60	
Piume d'ornamento lavorate	»	30 »	
Ferro (minerale di)	. . . .	Esente	
Ghisa in masse ed in rottami	. . . .	Esente	
Id. lavorata semplice o guernita di altri metalli	Quintale	4 »	
I cannoni di ghisa s'intendono compresi in quest'articolo.			
Id. lavorata in cuscinetti per strade ferrate	»	» 50	
Ferro di 1ª fabbricazione in barre, verghe, ecc., di qualunque forma o diametro	»	4 »	
Id. di trafileria	»	7 »	
Rotaie o *rails* per le strade ferrate in ferro od in acciaio	»	1 »	
Ferro di 2ª fabbricazione semplice	»	10 »	
Id. Id. in travi di ferro, àncore, assi o sali di veicoli, incudini, magli e vomeri	»	6 »	
Id. id. guernito d'altri metalli	»	12 »	
Id. laminato in lastre di 4 millimetri di spessore o più	»	4 »	
Id. id. in lastre di minore spessore ed in tubi	»	8 »	
Latta o tola stagnata non lavorata	»	8 »	
Id. lavorata anche con piccole guernizioni d'altri metalli	»	15 »	
Acciaio in verghe od in rottami	»	12 »	
Id. filato o lavorato	»	20 »	
Molle da carrozza e simili	»	15 »	
Ferraglia e rottami di ferro	. . . .	Esente	
Scaglie e limature di ferro e rosticci ossia scoria	. . . .	Esente	
Macchine a vapore locomotive, locomobili e di navigazione	100 chilogr.	4 »	
Macchine fisse a vapore ed idrauliche	»	3 »	
Macchine per l'agricoltura, l'industria e le arti	»	2 »	
Macchine o meccaniche non nominate	Valore	1 p. 0/0	
Le parti staccate di macchina sono soggette allo stesso dazio che compete alla macchina intiera.			

Coll'attuazione della presente tariffa avranno effetto le seguenti disposizioni, restando abrogata ogni altra contraria:

È accordata a favore dei costruttori navali la esenzione daziaria per le àncore, le catene, i fogli di zinco, rame e rame giallo.

Per ogni nave di legno costrutta in cantiere italiano sarà dato ai costruttori un compenso di lire due per ogni tonnellata di stazzatura accertata a norma del R. decreto 19 maggio 1862, num. 627, senza la deduzione del 40 per % di cui all'art. 3 dello stesso decreto per quelle provviste di macchine.

Per le navi a costruzione di ferro e a costruzione mista di ferro e legno sarà fatta la restituzione del dazio riscosso sul ferro adoperato, sotto l'osservanza di quelle cautele e discipline che all'uopo saranno stabilite.

Nessuna esenzione speciale dei diritti di entrata è accordata ai costruttori di macchine.

Tabella *B* — DAZI DI USCITA

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
Vino in botti	Ettolitro	1 »	
Id. in bottiglie	Cadauna	» 05	
Olii volatili ed altre essenze non nominate	Quintale	2 »	
Agro di cedro e di limone	»	1 »	
Manna	»	5 »	
Aloè ed altri sughi non nominati	»	3 »	
Senapa in grana	»	1 50	
Radica di liquorizia	»	1 »	
Acido boracico naturale ed artificiale	»	4 »	
Sale marino	»	» 10	
Sale gemma (di rocca)	»	1 »	
Sale tartaro (feccia di vino)	»	2 »	
Generi per tinta e per concia non nominati, non macinati	»	» 50	
Id. id. macinati	»	1 »	
Agrumi	»	» 25	
Frutti secchi non nominati	»	1 »	
Mandorle col guscio (sciaccarelle)	»	1 50	
Id. monde	»	3 »	
Noci e nocciole	»	» 40	
Semenze diverse	»	1 50	
Carni fresche e pollame	»	2 »	
Carni salate ed affumicate	»	2 »	
Formaggio	»	4 »	
Uova	»	1 »	
Buoi e tori	Cadauno	5 »	
Vacche	»	4 »	
Giovenchi, giovenche e torelli	»	2 »	
Vitelli, cioè animali bovini sotto l'anno	»	1 »	
Porci al disopra di chilogrammi 20	»	1 »	
Id. al di sotto di chilogrammi 20	»	» 50	
In considerazione di speciali condizioni nei paesi di frontiera il Ministero delle finanze può permettere le esportazioni temporanee del bestiame per pascolo, per lavoro e per svernare.			
Pelli crude	Quintale	4 »	
Id. in basana acconciate e camosciate	»	8 »	
Canapa e lino ed altri vegetali filamentosi in steli	»	» 50	
Id. id. (capocchio e stoppa di)	»	1 »	
Id. id. grezzi	»	1 »	
Id. id. pettinati	»	2 »	
Lana in massa	»	6 »	
Bozzoli	»	10 »	
Avanzi di seta	»	8 »	
Sete crude	»	35 »	
Grano, granaglie e marzaschi	»	» 50	
Il Ministero delle finanze potrà permettere le esportazioni temporarie di grani e granaglie per essere macinati e rintrodotti in farine.			
Castagne	»	» 50	
Riso e risone con lolla	»	» 50	
Detti senza lolla	»	1 »	
Farine	»	» 75	
Paste di frumento	»	1 »	
Pane e biscotto	»	1 »	
Cappelli	»	10 »	
Treccie di paglia, scorza, sparto ecc., per cappelli, fini	»	5 »	
Id. per cappelli, grosse	»	2 »	
Id. per far cordami e altro	»	1 »	
Ferro in masse ed in rottami	»	» 30	
Minerale di ferro	»	» 10	
Id. di rame ed ottone	»	» 50	
Piombo minerale arcifoglio in galena	»	» 50	
Id. in pani e rottami	»	1 »	
Marmo greggio	»	» 10	

Il numero 3077 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il ruolo normale degli impiegati del Museo nazionale di Firenze annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze, addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BERTI.

Ruolo normale degl'impiegati del Museo nazionale di Firenze.

1	Ispettore	L. 2,000
1	Segretario	» 1,800
1	Commesso	» 1,500
1	Copista	» 1,200
1	Usciere	» 720
	Totale	L. 7,220

Firenze, addì 14 luglio 1866.

V° d'ordine di S. A. R. il Luogot. Gen. di S. M.
Il ministro per la pubblica istruzione
BERTI.

Il num. 3083 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il decreto Reale 15 luglio corrente, pel quale i comuni di Monteverdi e Sassetta che sino ad ora fecero parte della sezione 2ª del collegio elettorale di Volterra sono aggregati alla sezione 3ª del collegio stesso.

Il detto decreto venne inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio corrente.

S. M., sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti con decreti in data 14 *giugno* 1866, *ha fatto le seguenti promozioni e nomine nell'Ordine Mauriziano:*

A grand'uffiziale:

D'Avossa comm. Giovanni, consigliere presso la Corte di cassazione di Napoli con titolo e grado di presidente di sezione, senatore del Regno.

A commendatore:

Marvasi cav. Diomede, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, reggente la procura del tribunale civile e correzionale di Napoli.

Ad uffiziale:

Capone cav. Filippo, consigliere alla Corte di appello di Napoli.

A cavaliere:

Ferraris avv. Giovanni Battista, presidente di tribunale in riposo.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare.

(*Cont.* — V. numero 206)

Art. 124. Nei casi in cui una malattia epidemica o contagiosa si manifesti nel luogo ove risiede il consolato od in un altro del distretto, il console ne renderà avvisati i capitani dei bastimenti nazionali che fossero per approdare, onde possano sospendere l'approdo o prendere precauzioni.

Art. 125. I consoli dovranno pure dare avviso ai capitani dei bastimenti nazionali, che siano per approdare o per comunicare colla terra, del blocco decretato od effettivo del porto di loro residenza, della guerra dichiarata o combattuta, e d'ogni altra circostanza speciale per cui giovi ai capitani di prendere qualche determinazione pei loro interessi o per quelli degli armatori.

Art. 126. Essendo obbligo dei consoli di prestare alle navi ed agli equipaggi nazionali attiva assistenza, se giunge a loro notizia che un bastimento nazionale sia in pericolo di naufragio, daranno sollecite disposizioni affinchè gli vengano prestati i soccorsi necessari, e faranno o direttamente o per mezzo dell'autorità locale, tutti gli atti opportuni a salvare l'equipaggio ed il bastimento.

Art. 127. Quando qualche bastimento della regia marina militare si disponga ad entrare in una rada od in un porto di residenza consolare, dovrà il console far conoscere al coman-

dante quali onori si debbano rendere alla piazza secondo i regolamenti e gli usi.

Art. 128. Sarà cura dei consoli e dei comandanti della regia marina di comunicarsi a vicenda tutte le informazioni interessanti il servizio dello Stato od il commercio marittimo.

Art. 129. Le visite ufficiali tra gli agenti consolari di prima categoria e gli ufficiali della marina reale avranno luogo in conformità delle disposizioni seguenti:

Faranno i primi la visita:

a) I consoli generali ed i consoli — ai comandanti in capo le squadre e le divisioni ed ai comandanti le stazioni aventi il grado di contr'ammiraglio;

b) I consoli — ai comandanti di un bastimento isolato o distaccato rivestiti del grado di capitano di vascello;

c) I vice-consoli che hanno la reggenza del consolato, ed i vice-consoli capi di uffizi dipendenti — a qualunque comandante abbia il grado di ufficiale;

d) I comandanti le stazioni di grado inferiore a quello di contr'ammiraglio, ed i comandanti di un bastimento isolato o distaccato, qualunque sia il loro grado — ai consoli generali;

e) I comandanti di un bastimento isolato o distaccato aventi grado inferiore a quello di capitano di vascello — ai consoli;

f) I comandanti di un bastimento non rivestiti del grado di ufficiale — ai vice-consoli che abbiano la reggenza del consolato, ed ai vice-consoli capi di uffizi dipendenti.

Art. 130. La prima visita ufficiale, di cui all'articolo precedente deve farsi entro le ventiquattro ore dall'arrivo del bastimento, se il tempo lo permette, e restituirsi entro l'eguale spazio di tempo.

Essa è dovuta solamente al primo giungere del bastimento nella rada o nel porto della residenza consolare; non dovrà quindi ripetersi allorquando esso vi ritorni dopo aver percorso i porti e le rade adiacenti.

Così gli ufficiali consolari, come quelli della regia marina, dovranno vestire l'uniforme.

Art. 131. L'ora della visita dovrà essere preventivamente annunciata dal comandante per mezzo di un ufficiale di bordo, e dal console per mezzo del vice-console. In difetto del vice-console o di altro ufficiale consolare, l'avviso si darà in iscritto.

Art. 132. Il comandante farà la visita accompagnato da uno o più ufficiali dello stato maggiore; il console gli spedirà il vice-console od altro ufficiale consolare ad incontrarlo al luogo di sbarco.

Il console farà la visita accompagnato dal vice-console; il comandante gli spedirà una lancia.

Art. 133. Il console generale è ricevuto alla scala dal comandante accompagnato dall'ufficiale di guardia. La guardia si tiene coll'arma al piede.

Il console è ricevuto alla scala dall'ufficiale in secondo del bastimento accompagnato dall'ufficiale di guardia. Il comandante lo attende alla porta della camera. La guardia è disposta in ala senz'armi.

Il vice-console è ricevuto alla scala dall'ufficiale di guardia, che lo introduce dal comandante.

Partendo dal bordo gli ufficiali consolari riceveranno gli stessi onori.

Art. 134. In occasione della visita ufficiale a bordo dei bastimenti della marina reale, gli ufficiali consolari saranno salutati, partendo, collo sparo di undici colpi di cannone se agenti e consoli generali, di nove se consoli generali, di sette se consoli, e di cinque se vice-consoli, purchè le condizioni del bastimento e le prescrizioni locali non ostino.

Gli stessi onori dovranno esser resi all'ufficiale consolare, che nel porto o rada della sua residenza ufficiale prenda imbarco sopra un bastimento della regia marina per lasciare definitivamente la sua residenza o sbarchi da esso, quando però non vi sia nella stessa residenza un altro ufficiale consolare di grado superiore.

Art. 135. Se un bastimento della marina reale approda in un porto o rada ove risieda un ufficiale consolare di seconda categoria, il comandante è tenuto solamente a restituire entro ventiquattr'ore la visita fattagli dal console generale o dal console in uniforme.

Nel ricevimento e nei saluti si osserverà tanto dai consoli, quanto dagli ufficiali della marina, il cerimoniale prescritto dagli articoli precedenti.

Art. 136. I marinai della marina mercantile, che siano dal console o dal tribunale consolare condannati a qualche pena, e le persone che sotto l'accusa di qualche reato debbano essere tradotte nel Regno, saranno ritirati e custoditi a bordo dei bastimenti della marina militare che si trovassero in porto o nella rada, quando il console stesso ne faccia la domanda in iscritto al comandante.

Art. 137. I consoli potranno richiedere l'assistenza, e, secondo la gravità delle circostanze, anche far appello alla forza dei bastimenti della marina militare nei casi di guerra civile o di altri avvenimenti straordinari, o quando la loro assistenza sia necessaria all'esecuzione precisa d'istruzioni superiori da essi ricevute. In quest'ultimo caso dovranno comunicare al comandante le istruzioni medesime.

La domanda si farà in scritto. Il comandante che non credesse di aderire, ne informerà il console del pari in iscritto, adducendo le ragioni del suo rifiuto, e ne riferirà al Ministero della marina.

Art. 138. In caso diserzione di qualche individuo dai bastimenti della regia marina, i consoli, sulla denuncia fatta in iscritto dal comandante, dovranno attivare sia direttamente, sia presso l'autorità locale, le pratiche occorrenti perchè sia ricercato ed arrestato.

Art. 139. Il disertore arrestato sarà condotto a bordo e rimesso al comandante, se il bastimento non è ancora partito; ma se il bastimento fosse partito, e non si trovasse in porto altro bastimento della regia marina, il console custodirà in carcere il disertore, e lo farà tradurre nello Stato colla prima occasione conveniente.

Art. 140. Ogni spesa, che occorra per l'arresto od invio nello Stato di disertori da bastimenti della R. marina militare, sarà anticipata dal console, e gli verrà rimborsata dal Ministero della marina dietro presentazione di nota.

Art. 141. Possono i consoli domandare ai comandanti dei bastimenti della R. marina il passaggio gratuito per le persone accennate all'art. 81 del presente regolamento.

Sarà pure in tal caso osservato il disposto del capoverso dell'art. 137.

Art. 142. Occorrendo che un legno da guerra debba sbarcare qualche individuo ammalato per essere curato in un ospedale od altrimenti, ne sarà informato il console, il quale provvederà per la cura di lui, e pel suo ritorno in patria appena sia ristabilito in salute.

Qualora la persona sbarcata appartenga alla marina militare, le spese per la sua cura e pel ritorno in patria saranno rimborsate al console dal Ministero della marina.

Art. 143. Sarà obbligo dei consoli di vegliare a che regni il buon ordine a bordo dei bastimenti nazionali di commercio, e si osservino le discipline marittime, le leggi, i regolamenti ed i pubblici trattati.

Art. 144. In ogni consolato si terrà un registro dell'importazione e dell'esportazione, e dei movimenti d'entrata, di uscita dei bastimenti nazionali approdati nelle rade e nei porti del distretto, secondo le norme fissate dal Ministero della marina. Un estratto autentico di detto registro sarà spedito alla fine di ogni trimestre al Ministero predetto.

I consoli dovranno pure somministrargli i dati sulla navigazione estera diretta coi porti del Regno e le indicazioni annuali sui naufragi dei bastimenti nazionali avvenuti nel loro distretto, uniformandosi alle istruzioni relative.

Art. 145. Venendo da nazionali o da stranieri nei casi e nei limiti contemplati dall'articolo 40 del codice per la marina mercantile, comprato o fatto costrurre qualche bastimento all'estero, il console potrà rilasciare un passavanti provvisorio coll'autorizzazione d'inalberare la bandiera nazionale.

Se il bastimento si dirigerà verso lo Stato, ne sarà fatto cenno nel passavanti autorizzandolo a toccare i porti nella direzione del medesimo, od anche a recarvisi per via indiretta.

Se poi trattisi di un bastimento, che non debba essere condotto nello Stato, il passavanti avrà valore fino all'arrivo delle carte regolari, che il console dovrà immediatamente domandare al Ministero della marina, giunte le quali, il passavanti provvisorio sarà ritirato e spedito a quel Ministero.

Nei casi tuttavia in cui, per la vicinanza allo Stato del porto, ove ebbe luogo la costruzione o l'acquisto, possano ottenersi le carte regolari prima della partenza del bastimento diretto a porti esteri, il console farà richiesta di quelle carte al Ministero della marina, e si asterrà dal rilasciare il passavanti provvisorio.

Art. 146. Nei casi contemplati dall'articolo precedente, prima di rilasciare il passavanti dovrà il console richiedere una guarentigia per assicurare il pagamento dei diritti, che risulteranno dovuti per il bastimento durante il periodo in cui riterrà le spedizioni provvisorie, e delle spese che potranno occorrere per il regolare armamento del medesimo. Tale guarentigia cesserà allorchè sarà stato operato il rilascio delle regolari spedizioni e risulterà che sia stata fatta nel competente ufficio marittimo nello Stato, la dichiarazione di armatore contemplata nell'articolo 53 del Codice per la marina mercantile, ovvero abbia avuto luogo l'elezione del rappresentante prescritta dall'art. 54 del Codice stesso.

Art. 147. Il comando del bastimento dovrà essere affidato a persona munita di patente nella marina nazionale del grado richiesto dal codice per la marina mercantile, secondo i viaggi ai quali il bastimento stesso sarà destinato.

Il capitano o padrone e due terzi almeno dell'equipaggio dovranno appartenere alla marina nazionale.

Soltanto in caso di assoluta impossibilità di trovare un capitano o padrone nazionale, il console potrà permettere che il comando di un bastimento italiano sia affidato ad uno straniero; ma questa autorizzazione non sarà che provvisoria e dovrà cessare tosto che sia possibile di sostituirvi un capitano o padrone italiano.

Quanto all'equipaggio il console in caso non fosse possibile di arruolare sul luogo marinai nazionali nella proporzione prescritta, potrà permettere che vi si supplisca con marinai stranieri di provata buona condotta.

Art. 148. Il console che avrà rilasciato il passavanti a qualche bastimento comprato o costrutto all'estero, dovrà informarne immediatamente il Ministero della marina, e trasmettergli:

1° Copia del passavanti colla descrizione a tergo dell'equipaggio;

2° Copia autentica dell'atto di proprietà o contratto d'acquisto fatto o ratificato nella cancelleria del consolato, o dell'atto di deliberamento, se il bastimento fu comprato al pubblico incanto;

3° Un certificato constatante che il proprietario o comproprietari sono nelle condizioni contemplate dall'art. 40 del codice per la marina mercantile;

4° Il certificato di toglimento della bandiera di cui era coperto il bastimento, se però non fu acquistato all'asta pubblica per autorità di giustizia;

5° Il verbale di stazatura per accertarne la capacità, fatto da un perito scelto dal console in base alle prescrizioni vigenti;

6° La dichiarazione comprovante la elezione dell'armatore o del rappresentante dei proprietari nel compartimento marittimo del regno in cui deve essere iscritta la nave a seconda dei casi contemplati nell'art. 54 del codice per la marina mercantile.

Quando non abbia avuto luogo l'elezione dell'armatore o del rappresentante, ovvero quando questi siano stati eletti, ma non abbiano per mandato di soddisfare nello Stato le spese occorrenti per il regolare armamento del bastimento, il console dovrà indicare al Ministero della marina la persona stata incaricata di sopperirvi.

Art. 149. Nel caso in cui il capitano di un bastimento nazionale in viaggio abbia smarrito le carte di bordo, il console, dopo essersi accertato che lo smarrimento non è simulato, potrà rilasciargli un passavanti che servirà finchè, ritornando nello Stato, possa provvedersi di carte regolari.

Art. 150. Prima di rilasciare il passavanti di cui nell'articolo precedente, sarà cura del console di accertarsi, mediante giuramento deferito al capitano, se sovra l'atto di nazionalità smarrito non esistessero annotazioni relative ad atti traslativi o dichiarativi della proprietà della nave, ovvero a contratti di pegno o di prestito a cambio marittimo, e farà sul passavanti medesimo tutte le annotazioni che dalle dichiarazioni giurate del capitano risultassero inscritte sull'atto medesimo.

Art. 151. Ogni qualvolta venga dai consoli rilasciato il passavanti ad un bastimento nazionale, gli uomini dell'equipaggio dovranno essere inscritti nel passavanti medesimo, con indicazione precisa dei nomi, cognomi, paese, età, connotati, e specialmente del numero di iscrizione portato dalla matricola di ciascuno degli individui arruolati non che del salario o della parte rispettivamente loro assegnata.

Tuttavia nel caso previsto dall'art. 149 si ommetterà la detta inscrizione nel passavanti quando non sia smarrito il ruolo d'equipaggio.

Art. 152. Se per essere ripieno il foglio, si avesse a rinnovare il ruolo d'equipaggio, il console ne farà domanda al Ministero della marina.

Se però il bastimento sia per dirigersi allo Stato, o trovandosi in un porto molto lontano dal medesimo, debba intraprendere viaggio verso luoghi ove torni troppo disagevole il fargli pervenire il nuovo ruolo, specialmente nel caso in cui il ruolo di cui è munito fosse di data recente, il console gli aggiungerà qualche foglio seguendo lo stesso modulo, e facendo cenno dell'aggiunta.

Art. 153. I consoli devono, a richiesta degli interessati, trascrivere su apposito registro gli atti traslativi o dichiarativi dalla proprietà delle navi, i contratti di pegno e quelli di prestito a cambio marittimo, uniformandosi alle norme relative contenute nel Codice di commercio e nel Regio decreto del 23 dicembre 1865. Il registro deve essere conforme al modello n° 3 annesso a detto decreto.

Art. 154. La trascrizione non si farà se non dopo d'averla segnata nell'atto di nazionalità della nave, e dovrà anzi contenere menzione di tale annotazione.

Art. 155. Gli interessati che richiederanno il console di trascrivere un atto traslativo o dichiarativo della proprietà di una nave, ovvero di un contratto di pegno o di prestito a cambio marittimo, dovranno presentargli due copie autentiche dell'atto da trascriversi, se questo è stato fatto per atto pubblico, ovvero due esemplari, se è stato fatto per iscrittura privata.

Una di dette copie od esemplari sarà conservata negli archivi del consolato secondo il disposto dell'articolo 21 del Regio decreto 23 dicembre 1865: l'altra verrà trasmessa dal console all'uffizio del compartimento marittimo nel quale è inscritta la nave, coll'indicazione delle persone che dovranno nello Stato soddisfare per conto di chi spetta la prescritta tassa di registro.

Art. 156. Se le persone richiedenti la trascrizione di un atto di pegno di una nave si ricusassero a presentare al consolato due copie o due esemplari, il console sarà sciolto dall'obbligo della trasmissione di cui all'articolo precedente.

Art. 157. In caso di vendita volontaria di un bastimento nazionale, il console prima di ricevere l'atto, avrà cura di esigere le prove della espressa adesione del proprietario o dei comproprietari, avendo in quest'ultimo caso presente la massima sancita dall'articolo 315 del Codice di commercio relativamente alle deliberazioni della maggioranza degli interessati.

Sia poi che si tratti di vendita volontaria, sia che si tratti di vendita necessaria di un bastimento nazionale ad estera persona, il console ritirerà le carte di bordo, e ne farà invio al Ministero della marina unitamente ad un certificato comprovante la data della vendita e la conseguente dismissione della bandiera.

Dovrà inoltre ritenere una somma che si presuma sufficiente a soddisfare la retribuzione dovuta alla cassa degli invalidi della marina mercantile, e quanto si avesse a versare per ogni altro titolo alle casse dello Stato al tempo della vendita. La somma ritenuta sarà poi inviata dal console al Ministero della marina, il quale, liquidate le spese, restituirà il residuo a chi di diritto.

Art. 158. I consoli saranno tenuti a trasmettere al Ministero della marina alla fine d'ogni trimestre uno stato dei movimenti d'imbarco e sbarco che ebbero luogo nei ruoli d'equipaggio dei bastimenti nazionali, nel distretto del consolato, facendo risultare in esso da qual bastimento provenga l'individuo arruolato, e su qual altro legno sia salito lo sbarcato, indicando l'effettiva navigazione da esso acquistata, e notando gli individui disertati o rimasti all'estero per altra cagione.

Si uniranno i libretti di matricolazione degli individui dichiarati disertori, che furono depositati presso l'uffizio consolare.

Art. 159. L'ingerenza dei consoli nelle operazioni del ricupero d'un bastimento mercantile naufragato o del carico, sarà nei vari paesi subordinata al disposto delle convenzioni internazionali vigenti, ed, in difetto, alle leggi ed usi locali.

Art. 160. I consoli dovranno tuttavia astenersi da ogni ingerenza diretta nelle operazioni del ricupero, benchè guarentita dai trattati o permessa dalle leggi ed usi locali, se saranno presenti sul luogo del sinistro le persone, società o corporazioni interessate, ovvero i loro agenti, a meno che alcuno degli interessati ne faccia formale domanda, ed anticipi i fondi occorrenti, od offra cauzione idonea ad assicurare il pagamento d'ogni spesa qualora il valore degli oggetti salvati non fosse sufficiente a coprirla.

Art. 161. Solamente quando siano assenti il proprietario della nave o del carico, il capitano o padrone, il sopraccarico, i raccomandatari, gli assicuratori ed ogni altra persona avente carattere legale a rappresentarli e risulti evidentemente da giudizio di periti che il prodotto degli oggetti a salvarsi sia per eccedere la spesa necessaria pel ricupero, dovranno i consoli, o personalmente o per delegazione, ordinare, intraprendere e dirigere tutte quelle operazioni, che non ammettano dilazione, e possano salvare il bastimento od il carico da rovina, guasto o deperimento.

Tosto poi che si conosca il nome del bastimento o dei proprietari, dovrà il console informarli direttamente dell'accaduto infortunio, con invito d'intervenire personalmente o per mezzo di procuratori, e sospenderà al loro arrivo ogni sua ingerenza nella gestione dei loro interessi.

Art. 162. Fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti i consoli si limiteranno puramente alle operazioni d'ufficio, cioè:

a) Ad assumere la prova di fortuna;

b) A ricevere ed a legalizzare tutti gli atti e documenti ad essa relativi in quanto debbano aver forza avanti le autorità dello Stato;

c) Ad appoggiare e proteggere gl'interessati presso le autorità locali;

d) A cooperare all'appianamento di eventuali controversie in via amichevole ed arbitramentale;

e) A ritirare le carte della nave naufragata, e particolarmente l'atto di nazionalità, il ruolo d'equipaggio ed il giornale nautico;

f) A tutelare gli interessi e le persone degli individui che facevano parte dell'equipaggio, sia con ottenere a loro favore il pagamento dei salari ed i fondi necessari per ripatriare, sia col procurare loro altro collocamento in conformità alle prescrizioni vigenti.

Art. 163. In occasione di naufragi, arenamenti, avarie generali ed altri infortuni toccati a bastimenti della marina nazionale, il console è in obbligo di darne immediatamente avviso al Ministero della marina, indicandogli il compartimento marittimo in cui essi erano inscritti.

Egli deve inoltre assumere le deposizioni dell'equipaggio e dei passeggieri ed investigare in ogni altro modo possibile le cause del disastro, informare il Ministero predetto di tutte le circostanze che lo accompagnarono, delle conseguenti operazioni di salvataggio e di ogni pratica relativa, e trasmettergli, colle carte di bordo salvate appartenenti ai bastimenti naufragati o distrutti, una copia autentica della prova di fortuna.

Nel caso poi sia avvenuta la morte di individui dell'equipaggio o di passeggieri, il console dovrà curarne l'accertamento in conformità al disposto dell'art. 396 del codice civile.

Art. 164. Le spese incontrate dai consoli per provvedere al ricupero di un bastimento nazionale naufragato, degli attrezzi o del carico, sono rimborsate sul solo prodotto degli oggetti salvati; le spese invece fatte per la salvezza dell'equipaggio, pel suo nutrimento, vestiario e rimpatrio, qualora non basti il valore degli avanzi del bastimento salvati e non riesca possibile conseguirne il pagamento sui noli, sono restituite ai consoli per cura del Ministero della marina.

Art. 165. In caso di diserzione di qualche individuo faciente parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale mercantile, il console, sulla denunzia del capitano, farà tutte le pratiche occorrenti per procurarne l'arresto e la consegna a bordo, richiedendone formalmente l'autorità competente, qualora col governo locale esista un trattato per la reciproca consegna dei marinai disertori.

Parimente il console dovrà adoperarsi per la ricerca e per l'arresto degli individui della nazionale marineria mercantile colpevoli di insubordinazione verso i rispettivi capitani o padroni, od imputati di altri reati.

La denunzia o querela del capitano o padrone e le testimonianze assunte devono essere accertate mediante processo verbale e confermate con giuramento dai denunzianti o querelanti non che dai testimoni.

I salari dovuti al marinaio disertore o colpevole di atti di insubordinazione o di altro reato marittimo saranno ritirati dal console, il quale li porrà a disposizione del Ministero della marina nell'atto stesso in cui il delinquente, e gli atti processuali che lo riguardano saranno inviati nei Regii Stati.

Art. 166. Le multe, le ammende e le altre pene pecuniarie pronunziate dai tribunali consolari o dai consoli nella sfera delle rispettive loro attribuzioni a carico di individui compresi sotto la denominazione di gente di mare, e per reati contro le leggi marittime, saranno dai consoli trasmesse al Ministero della marina, per essere da questo devolute secondo le norme prescritte dal codice per la marina mercantile.

CAPO II. — *Delle funzioni relative allo stato civile.*

Art. 167. Il console, o chi ne fa le veci, è uffiziale dello stato civile pel distretto consolare relativamente agli atti di nascita e di morte di cittadini italiani avvenute in esso, non che per le dichiarazioni di cittadinanza e gli atti di matrimonio riguardanti pure cittadini italiani, i quali abbiano nel distretto domicilio o residenza.

Egli può delegare le funzioni stesse al vice-console, ovvero ad altro uffiziale del consolato.

La delegazione si fa con decreto consolare in doppio originale. Uno di essi resterà permanentemente affisso nella cancelleria, l'altro sarà depositato negli archivi del consolato per essere conservato unitamente ai registri dello stato civile.

La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro decreto del console. Essa poi può rivocarsi ed anche rinnovarsi nel corso dell'anno, osservandosi in ogni caso le formalità accennate al capoverso precedente.

Art. 168. I vice-consoli capi di uffizio esercitano le funzioni dello stato civile nel luogo della loro residenza, senza che occorra alcuna speciale delegazione del console da cui dipendono. In caso di assenza o di impedimento essi possono delegare pel ricevimento degli atti di nascita e di morte la persona che reggerà interinalmente l'uffizio, riferendone al console del distretto.

Art. 169. Gli agenti consolari residenti in luoghi nei quali sia considerevole il numero dei nazionali possono, coll'annuenza del Ministero degli affari esteri, essere delegati dal console da cui dipendono ad esercitare le funzioni dello stato civile nel luogo di loro residenza. In questo caso uno degli originali della delegazione sarà affisso nell'uffizio dell'agenzia, e l'altro sarà conservato negli archivi del consolato.

I registri degli atti ricevuti tanto dai vice-consoli capi di uffizio, quanto dagli agenti consolari saranno, dopo la loro chiusura, trasmessi unitamente agli allegati al console del distretto, il quale depositerà negli archivi del consolato uno degli originali cogli allegati, e trasmetterà l'altro al Ministero degli affari esteri coi registri del proprio uffizio.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

(Segretariato generale — Ufficio militare.)

Nota 26 luglio 1866.

La Commissione instituita a termini dell'articolo 11 del R. decreto 6 maggio 1866 per la formazione del Corpo dei Volontari e per l'esame dei titoli in appoggio alle domande d'ammissione con grado di ufficiale nel Corpo stesso, avendo colle sue proposte provveduto per le vacanze che potrebbero farsi nella uffizialità dei Volontari, e d'altra parte dovendosi lasciar campo all'avanzamento fra quelli che già militano nei Corpi Volontari, il Ministero della guerra avverte che d'ora innanzi più non saranno accettate domande di ammissione col grado d'ufficiale nel Corpo dei Volontari Italiani.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE

AVVISO AI NAVIGANTI

Firenze, 20 luglio 1866 n° 21.

Mar Tirreno.

Faro sull'isola di Ponza. — A datare dal giorno 1° agosto corrente anno verrà acceso un faro sull'isola di Ponza.

La torre del faro è posta sul culmine del Monte detto della *Guardia* all'estremo di mezzogiorno dell'isola, e la sua posizione geografica è determinata dalla latitudine di 40° 53' 6" e dalla longitudine di Parigi 10° 37' 16".

Il faro è composto di un apparecchio lenticolare di 2° ordine, a luce bianca, variata da splendori di trenta in trenta minuti secondi, ed è elevato sul livello del mare per metri 225. La sua portata si estende a miglia marine ventisei con atmosfera chiara.

La torre è di forma parallelepipeda a base quadrata, ed è rivestita di mattoni a strati regolari di color rosso pallido. La sua elevazione dal suolo è di metri 16, e dal casamento attiguo dei guardiani metri 6.

La casa dei guardiani si compone di un edifizio a base rettangolare, con due piani dell'altezza complessiva di metri nove, con facciata rivestita di stucco color giallo arancio.

Il faro è di scoperta, illumina tutto l'orizzonte, e mentre denota ai naviganti il gruppo delle isole di Ponza, serve loro di guida per le direzioni a prendersi in prossimità del litorale adiacente.

Per il Ministro
Il Direttore Generale del servizio militare
E. DI BROCCHETTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

***Programmi pel corso di letture tecniche normali che avranno luogo presso il R. Museo industriale italiano in Torino nei mesi di agosto, settembre e ottobre* 1866:**

I corsi della scuola normale tecnica saranno aperti a Torino col primo agosto e dureranno tre mesi. La iscrizione ha luogo presso la Direzione del Museo, ed il tempo utile per essa è fissato a tutto il corrente luglio. I corsi sono liberi, gli esami non obbligatorii. Alla fine dei corsi gli uditori dichiareranno se intendono sottoporsi all'esame, il quale verrà dato da apposita Commissione. L'esame non è limitato alla parte di materia che fu spiegata nel trimestre, ma verserà su tutta la scienza di cui domandasi l'attestato d'abilitazione. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si riserva di assegnare num. 12 premii di lire 400 ciascuno a quelli fra gli aspiranti al grado di professore, che meglio avranno subito l'esame. Da questi premii non sono esclusi i già titolari i quali vorranno sottoporsi ad un nuovo esame di conferma.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Prima pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'iscrizione accesa nel Gran Libro al consolidato 5 per cento sotto il n° 3175 per la rendita di lire 10 in favore di Brailo Francesco del vivente Giuseppe, domiciliato a Novi, allegandosi l'identità della persona del titolare con quella di Bailo Francesco del vivente Giuseppe, domiciliato nello stesso luogo.

Si diffida perciò chiunque possa aver interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, addì 25 luglio 1866.

Pel direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ARIENZO.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento de' recapiti sottodesignati ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte e resteranno di pieno diritto annullati i recapiti precedenti.

Cassa di Torino

Cartella n° 5443 in data 26 febbraio 1855 intestata a Morello Domenico per lire 600 a titolo di surrogazione ordinaria nel Corpo d'amministrazione.

Cassa di Palermo

Polizza n° 156 intestata a Salvatore e Ferdinando fratelli Gioeni, rappresentante un deposito di lire 85 di rendita fatto dai medesimi per gli effetti dell'articolo 16 della legge 24 gennaio 1864, n° 1636.

Torino, li 23 maggio 1866.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Venne sollevato il dubbio se le corporazioni religiose soppresse colla legge del 7 luglio 1866, n° 3036, abbiano diritto di provvedere attualmente all'amministrazione attiva e passiva dei loro beni.

Tale dubbio viene implicitamente risoluto dall'articolo settimo della legge stessa, nel quale si dispone che *le pensioni a favore dei religiosi soppressi decorreranno dal giorno della presa di possesso.* Rimane quindi inteso che fino a quest'epoca le corporazioni debbono provvedere all'amministrazione dei beni ed al loro mantenimento colle rendite proprie. Ciò non toglie però che le relative operazioni tanto attive come passive debbano restringersi agli atti assolutamente necessari ed urgenti, e non debbano menomamente intaccare il capitale ed i redditi anticipati od eccedenti il bisogno: ciò che si reputerebbe fatto in frode del decreto stesso, e che darebbe luogo alla perdita della pensione ed all'applicazione della multa, non che agli altri procedimenti penali nel senso previsto dall'articolo 13 del decreto stesso.

(*Si pregano i giornali di tutte le provincie a riprodurre il presente avviso.*)

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times* del 25:

Il tumulto di Hyde Park fu discusso in ambidue i rami del Parlamento e i membri radicali dissero tutto quello che era da aspettarsi da loro. Come partito politico essi agirono come chi vuol fare il possibile per dare un tuffo nella parte opposta. Non crediamo doverci dipartire dalla consueta imparzialità; non parliamo come apologisti officiali o come chi brama di aumentare il capitale politico della opposizione, ma semplicemente in favore della legge e dell'ordine. E in questo concetto a nome dei pacifici abitanti di Londra dobbiamo denunciare gli argomenti di coloro che vorrebbero giustificare o attenuare le violenze che sono avvenute in Londra. Dicemmo che secondo l'opinione nostra fu un errore chiudere le porte del Parco. Avrebbe giovato chiuderle in faccia ad una piccola folla, ma era inutile contro la gran quantità di gente che si radunò nelle vicinanze di Hyde Park lunedì sera.

Se si voleva far rispettare la legge che concede al governo di regolare l'uso dei parchi, il miglior modo era d'impedire ai capi della riforma di concionare la folla entro il recinto. Se avessero ricusato potevano essere arrestati, e innanzi ai magistrati avrebbero fatto prova dei diritti che Beales reclama.

È certo bensì che Walpole e Mayne fecero quello che giudicarono più utile per impedire una collisione col popolo. Credevano che occuparsi del *meeting* dopo che il popolo era già raccolto in Hyde Park provocasse de' disordini, e conclusero con poca riflessione e con poca saviezza, come il fatto ha provato, che la via più corta era d'impedire che il *meeting* si adunasse. Fu un errore quanto alle regole della politica, ma fatto in buona fede e con le migliori intenzioni di far bene.

Ma qualunque fossero le disposizioni della polizia, non vi può essere che una sola voce per biasimare la condotta della plebe.

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino, 23, all'*Indépendance Belge*:

Si confermano le probabilità per la pace. Tutti sono concordi in ritenere le domande della Prussia assai moderate, e la pubblica opinione comincia già ad accusare il governo di eccessiva condiscendenza.

Quanto agli emendamenti portati dalla Francia alle prime proposte della Prussia, si dice che il gabinetto di Berlino abbia fatto osservare che il risultato della guerra doveva giustificare l'annessione completa dei paesi occupati dalla Prussia nella Germania settentrionale; si aggiunse però che l'estensione di questi acquisti potrebbe esser soggetto di discussione.

Nelle trattative colla Francia si avrebbe parlato dell'aumento della popolazione della Prussia, e questo può essere più o meno esatto, ma è certo però che la Francia ha approvato le domande della Prussia nella loro parte essenziale.

L'Annover e l'Assia Elettorale dovranno adunque rassegnarsi a cedere una parte più o meno ragguardevole del loro territorio.

Oltre la contiguità del territorio prussiano si potrebbe pur dimandare all'Annover la cessione territoriale lungo la costa in quanto fosse necessaria alla difesa marittima della Germania.

Quanto all'Inghilterra, essa deve aver dichiarato in una circolare indirizzata ai suoi agenti all'estero che intendeva astenersi da ogni ingerenza nella ricostituzione della Germania.

Il governo inglese non avversa affatto la Confederazione prussiana, e dal suo linguaggio traspare una grande indifferenza per la sorte riservata all'Annover.

Si assicura che la Russia si sarebbe interposta a favore del granducato d'Assia.

Sento dire che la Prussia potrebbe dimandare altre contribuzioni ad altri Stati della Germania centrale, e fra questi al Nassau.

Un decreto reale convoca le Camere pel 30 luglio.

— Il *Monitore Prussiano* pubblica il seguente decreto:

« Noi Guglielmo Re di Prussia ecc.

« Di conformità all'articolo 51 della Costituzione e dietro il rapporto dei nostri ministri ordiniamo quanto segue:

« Le due Camere della Dieta sono convocate a Berlino pel 30 di questo mese.

« Quartier generale di Brunn, 18 luglio 1866. »

AUSTRIA. — Parlando delle condizioni presenti della pace l'*Ost. Deut. Post* dice:

Uscire dalla Germania è per l'Austria peggio che perdere la Lombardia e la Venezia: queste due provincie non erano che due posti avanzati dell'Impero.

L'Austria può esistere senza di quelle, e forse meglio non possedendole; ma l'unione colla Germania è il filo al quale si annoda l'esistenza dell'Austria: tagliato questo filo resteranno bensì poche provincie meccanicamente attaccate le une alle altre fino a tanto che durerà la forza d'attrazione che le unisce; ma quanto ad un'Austria quale la descrivono le antiche storie, essa non esisterà più.

L'Austria esclusa dalla Germania, la cui corona venne portata per tanti secoli dagli Absburghesi, si rovescia tutta la storia.

Diciamolo francamente, una simile pace ci può essere imposta, ma non può durare.

Appena firmato il trattato di pace il primo pensiero sarà di ricominciare la guerra, e di fare i preparativi necessari.

GERMANIA. — Si scrive da Monaco, 21, al *Moniteur*:

Gli Stati del ducato di Brunswick hanno votato ad una grande maggioranza il principio di una alleanza colla Prussia, ed il contingente brunswichese, forte di 3,000 uomini, deve quanto prima prestare il suo giuramento al Re di Prussia.

Lo stesso risultato si avrà a Weimar, dove le Camere sono state convocate straordinariamente.

Infine il duca di Meiningen, che dapprima si era posto fra i rimasti fedeli alla Dieta, ha richiamato il suo rappresentante da Augusta e si è deciso ad inviare un agente a Berlino per notificare la sua adesione al programma prussiano, ed egli è ritornato a Meiningen.

Le truppe del Mecklembourg seguono l'esercito dell'Elba, e si concentrano a Magdebourg sotto il comando dal granduca Giorgio il quale ha lasciato l'esercito della Moravia.

Dopo lo scacco subito nella campagna della Franconia la pubblica opinione inclina alla pace.

Il gruppo della Germania meridionale che comprende una popolazione di 8 milioni e mezzo d'abitanti mantiene in piedi due eserciti di un effettivo d'oltre i 100,000 uomini, effettivo che si accresce continuamente pel richiamo delle riserve.

Queste truppe però non erano provviste per una campagna lunga, e non avevano avuto tempo per prepararsi ad una guerra creduta impossibile.

Così stando le cose si aspetta con impazienza la sottoscrizione di un armistizio.

— Si legge nella *Bad. Zeit.*:

Il giorno 14 ebbe luogo a Pforzheim una riunione dei membri del Nationalverein; vi presero parte cento persone.

Si decise di continuare a far parte di questa società; si dichiarò all'unanimità che si considerava l'ingerenza straniera come nociva e che si desiderava trattare colla Prussia, e si voleva la pace a condizioni onorevoli, e di concerto cogli altri Stati della Germania meridionale.

SPAGNA. — Si scrive da Madrid, 20, al *Moniteur*:

La Corte è partita l'altro ieri per la Granja, dove il ministro della giustizia accompagnò la Regina; il presidente del Consiglio rimase a Madrid.

Le notizie dei diversi punti della Penisola portano che tutte le provincie sono pienamente tranquille.

Nella capitale le autorità attendono a far rientrare nei magazzini dello Stato le molte armi state consegnate durante l'ultima sommossa ai ribelli; le cui tracce non tarderanno a sparire.

Prima di partire la Regina ha fatto grazia ad un gran numero di insorti che erano stati condannati dal Consiglio di guerra.

Le molte dimissioni, e le divergenze di opinione hanno provocato un impasto completo nel personale delle differenti amministrazioni civili, militari e coloniali.

I rappresentanti della Spagna all'estero, almeno i più importanti, sono stati cambiati quasi tutti.

Il conte di Saint-Louis, che nel 1854 era presidente del Consiglio, è stato nominato ambasciatore a Roma; il luogotenente generale conte di Vista Hermosa a Londra, ed il signor Alessandro Mon ritorna a Parigi. Sarà provveduto per le legazioni di Firenze, Francoforte, Aia e per qualche altra, e così pure per i posti resi vacanti al Consiglio di Stato, alle capitanerie generali della penisola e d'oltre mare.

Si crede che la famiglia reale dopo il suo soggiorno a San Ildefonso intraprenderà il suo viaggio al litorale dell'Oceano.

Sul battello del Brasile, che toccò qualche giorno fa Lisbona, si trovava il signor Pastor ufficiale di marina, il quale ha portato la notizia che la squadra del Pacifico dopo una fortunata traversata era arrivata in rada di Rio Janeiro e che l'ammiraglio Mendez Nunez è pienamente ristabilito dalle sue ferite.

I bastimenti destinati ad andare a rinforzare la squadra sono pronti a salpare: fra questi vi sono la *Gerona* e *Las Navas de Tolosa*.

Nell'arsenale di Cartagena si sta ultimando la fregata corazzata la *Saragosa* costruita sul modello della *Numancia*: è della forza di mille cavalli.

Questi armamenti sono più che abbastanza giustificati dal contegno di certe repubbliche americane verso gli Spagnuoli.

Sappiamo difatti che in forza di un decreto del 20 maggio, il presidente del Chilì ha fatto espellere tutti coloro che non vogliono rinunziare alla propria nazionalità. Vennero loro accordati trenta giorni di tempo per vendere i loro beni, e venne loro proibito di metter piede sul territorio chileno sotto pena di esser trattati come spie.

Questa misura, già adottata dal Perù, non è più in armonia cogli usi moderni del diritto delle genti.

A mezzo del battello della Avana, partito il 23 giugno, veniamo a sapere che il capitano generale dell'isola di Cuba aveva spediti all'istmo di Panama due *steamers* per raccogliere gli espulsi; il vapore *Montezuma* ne avea ricondotti 150, e se ne aspettavano più di 700 col *Maisi*.

Verranno in seguito spedite altre navi verso il porto di Colon per ricevere a bordo e ricondurre in patria gli espulsi.

Non si sa ancora quali saranno gli ordini, che darà il nuovo gabinetto alla squadra ancorata a Rio Janeiro; ma un fatto recentissimo mostrerebbe che le quattro repubbliche alleate hanno intenzione di continuare le ostilità.

Il Governo inglese ha fatto arrestare, al momento in cui usciva dal Tamigi, un bastimento, il *Greatham Hall*, sul quale alcuni arruolatori avevano imbarcati due cento marinai facendo loro credere che sarebbero impiegati nella marina mercantile del Perù e del Chilì, mentre erano destinati a passare su legni corsari.

L'ammiraglio Yelverton fece condurre il legno sospetto a Weymouth.

PRINCIPATI UNITI. — Si legge nel *Pays*:

Il nostro corrispondente di Bucharest ci comunica le condizioni apposte dalla Porta al riconoscimento del principe di Hohenzollern.

Queste condizioni sono le seguenti:

Il principe si porterà immediatamente a Costantinopoli.

Vi presterà giuramento di vassallaggio come i principi indigeni non erano da qualche tempo più obbligati a prestare.

Non vi sarà diritto ereditario nella sua casa: il potere dell'Ospodaro sarà sempre elettivo.

Un commissario ottomano potrà risiedere continuamente a Bucharest.

Verrà aumentato il tributo annuo da pagarsi alla Porta.

L'esercito sarà ridotto entro i limiti portati dal regolamento organico.

In caso di una guerra nella quale si trovasse impegnata la Turchia, i Principati dovranno fornirle un contingente.

Non vi sarà libertà di stampa. Il principe non avrà il privilegio di coniare monete nè di dare decorazioni.

Il principe riconoscerà che la legalità della sua amministrazione non comincia che in seguito alla investitura ottomana.

Nel caso di rifiuto o di violazione di una sola delle condizioni specificate qui sopra, la Porta riprenderebbe la sua libertà d'azione, e saranno annullate tutte le antecedenti concessioni.

Il *Pays* aggiunge che queste condizioni hanno prodotto la più triste impressione a Bucharest appena che sono state conosciute dalla popolazione.

AMERICA. — Nuova York, 13 luglio:

La rottura tra il Congresso e il Presidente aumenta.

Il direttore generale della posta Dennison ha rassegnato la dimissione per controversie politiche col Presidente; si dice che Stanton, Harland e Speed si dimetteranno per la stessa ragione. Seward e gli altri membri del Gabinetto rimangono in ufficio e sosterranno la convenzione unionista di Filadelfia.

I principali membri radicali del sud riuniscono una Convenzione radicale in opposizione alla Convenzione unionista, la quale deve raccogliersi in settembre a Filadelfia. Sarà sostenuta dai membri del Congresso opposti al Presidente.

I membri repubblicani del Congresso si adunarono per proporre che se la Camera dei rappresentanti si aggiornava, il Senato continuerebbe le sue sedute, per impedire al Presidente di rimuovere o mettere in ufficio degl'impiegati senza il consenso del Congresso. Fu nominato un Comitato per riferire intorno alle questioni che ora si agitano. Si parlò amaramente del presidente Johnson e della Convenzione di Filadelfia.

Stephens ha scritto un indirizzo ai Feniani di Boston, nel quale ripete la promessa di combattere entro un anno gl'Inglesi in Irlanda.

Roberts fu arrestato ieri ma rilasciato dopo una cauzione di 5 mila dollari, con la promessa che comparirebbe nel prossimo ottobre dinanzi alla Corte per rispondere dell'accusa di aver violate le leggi della neutralità. (*Times*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Comitato fiorentino per il soccorso dei feriti in guerra ha spedite ieri al Comitato bresciano nove casse del peso di chilogrammi 945 contenenti generi di medicatura, più 38 bottiglie di vino di Bordeaux per i malati degli spedali di quella città. Ha pure inviata alla Intendenza dei volontari a Brescia l'ultima delle quattro tende donate dalle signore perugine.

— *Un Comitato di signore italiane residenti a Tunisi fece il seguente appello agli Italiani residenti in quella Reggenza:*

Mentre l'Italia va a combattere le ultime battaglie per la sua unità ed indipendenza e che l'Eroe di Palestro e i Reali Principi sono alla testa dell'armata cui volontariamente si ascrisse l'eletta della gioventù italiana, è dovere di ogni cittadino di contribuire a questo santissimo scopo, se non in altro modo almeno con alleviare le sofferenze di migliaia e migliaia di soldati che espongono oggi la vita.

Le sottoscritte riunitesi pertanto in Comitato fanno appello al vostro patriottismo richiedendovi con incessante premura di filacce, bende, pezze, tela od altro che possa servire ad uso dei feriti, ed aprendo la presente sottoscrizione in favore dei medesimi.

Viva il Re! Viva l'Italia!

Tunisi, 22 giugno 1866.

(*firmate*) PINNA Ortensia — VIGNALE Teresa — PAZ Fortunata.

Ortensia Pinna lire 10, Teresa Vignale id. 10, Fortunata Paz id. 10, Allegra Nunes Vais id. 10, Debora vedova De Paz id. 10, Madama Traverso id. 10, Enrichetta Tagiuri id. 10, Virginia Fedriani id. 10, Carlotta Gandolfo id. 10, Paolo Antonio Gnecco id. 25, Augusto Sgarallino id. 10, Teresa Gay ved. Costa piastre 25, Isidoro Rossi lire 5, Elisabetta contessa Raffo id. 20, Giuseppe Madonia piastre 15, Giuseppa Lombino id. 10, signora Franco id. 15, Amélie Cadelli id. 15, Candida Cadelli id. 10, Fortunata Moreno lire 10, Giuseppina Borsoni id. 5, Rosina Sulema piastre 15, famiglia Brigiano id. 10, Anna Jacchia lire 10, Caterina Falca piastre 10, F. R. Sinigaglia id. 9, P. Malatesta id. 15, Margherita Maccotta id. 25, Signora Escano id. 25, Anonimo lire 20, signora Accardo piastre 25, Giuseppe Fondati id. 25, Ester Roha lire 10, Ricca Errera piastre 20, Eugenia Mirabile id. 20, Luigi Mirabile id. 20, Camillo Mirabile id. 10, Elena Molco lire 10, Sofia Molco id. 20, Clemence Pinto id. 20, signora Jacchia id. 10, signora Guttieres id. 10, signora Ribis Aut e consorte piastre 25, Isacco Saccuto id. 10, Allegra Debbasch id. 25, David Castro id. 10, baronessa Lumbroso lire 10, signora Raimondo Lumbroso id. 10, fratelli Fiorentino id. 10, famiglia Forti id. 15, famiglia Boccara id. 10, David Gandus piastre 10, Annetta Valensi lire 20, Angelo Cesana piastre 5, Antonino Cannizzaro id. 50, fratelli Franco id. 10, signora Montefiori lire 10, Carolina Maglione id. 11, Marietta Traverso id. 10, Pietro Traverso id. 15, Andrea Peluffo id. 20, Clotilde Spezzafumo id. 10, Stella Enriques piastre 10, G. Luigi Pinna lire 10, Raffaele Pinna id. 5, Maria Pinna id. 5, Elisa Carmi piastre 20, Rosa Lopez id. 10, Maria Molco id. 25, Allegra Cardoso id. 25, Rachelina Cardoso id. 25, Enrichetta Cardoso, id. 25, Fortunata Useglio id. 10, Enrichetta Pagano id. 16, Elisa Morpurgo lire 20, Elena Paz id. 10, Rachele Curiel id. 10, Giuseppa Ferrera piastre 25, Francesco Lanzarotti (una pezza tela), Sarina Disegni piastre 5, Marianna Attia id. 10, Annetta Volterra id. 25, Vincenzo Galia id. 5, Amalia Tedeschi id. 15, Rosa Pinto id. 10, Hai di S. Bessis id. 20, Guttieres lire 20, Sberro id. 20, Giô. Battista Fulco piastre 15, G. R. id. 10, Anna Bensasson lire 10, signora Mangano id. 10, M. Simah Liscia piastre 20, Lambertenghi lire 12, Is. di Juda Franco id. 10, signora Costa di Giacomo id. 10, dott. Giovanni Mascarò id. 20, Rachele Medina id. 20, Jacob Medina id. 20, Maddaleno Francesco piastre 35, Mad. Chapelié id. 25, Isacco Bessis id. 20, D. Nunes id. 20, Federico Scordino id. 10, Reffaele Sgarallino lire 20, T. e G. B. Bianchi piastre 30, Angelo Blanch id. 10, Gaetano Fedriani lire 10, Teodoro Fedriani id. 10, Emilio Fedriani id. 10, Eleonora Fedriani id. 5, Carolina Veneta id. 20, Fina Falca piastre 5, Ferdinando di Sambuy lire 10, Lily Cesana piastre 20, Angiolina Bruno id. 10, Daneri id. 10, Marianna di J. Lumbroso lire 10, Allegra di D. Lumbroso id. 10, Ab. di Is. Lumbroso id. 10, avvocato Spezzafumo piastre 25, Filippo de Matteis id. 10, Jacob Attias id. 10, Agnese Traverso lire 10, Erminia Fondati piastre 10.

Esazione in . . . . L. 763
» in piastre 1030 al cambio di 34 1/4 il pezzo da 20 franchi . . . . . . » 638 75

Totale complessivo L. 1401 75

— Anche la *Società patriottica italiana di mutuo soccorso tra gli operai in Tunisi* volle concorrere al benefico scopo colla seguente deliberazione presa nella seduta ordinaria del 24 giugno 1866, presieduta dal socio vice presidente signor Luigi Falca:

Nello scopo di porgere perenne alimento nel cuore della classe operaia, all'effetto santo di patria, dietro la proposta del presidente, approvata dal Consiglio, la Società suddetta ad unanimi voti ha sanzionato il presente decreto:

Sarà elargito un premio di lire italiane cinquanta ad ogni socio attivo che prenderà servizio nella Regia armata durante la guerra che si combatte per l'indipendenza ed integrità della patria — lire cento ai soci ammogliati — lire cento se verrà fregiato di medaglia al valor militare, e lire duecento, se riporterà una bandiera presa al nemico.

Dato e firmato dal Consiglio dirigente nella sala della Società il dì 24 giugno 1866.

Il presidente
FRANCESCO BALDOCCI

Luigi Falca, vice presidente
Elia Fargion, vice presidente
Carlo Bertolaio, segretario
Carlo Antonio Dimasci, cassiere
Angelo Blanc, consigliere
Antonio Piemontese, consigliere
Giovanni Valenza, consigliere
Francesco Paolo Cappellani Musso, vice segret.

— Il Consiglio comunale di Resina (Napoli) ha votato la somma di lire 200 per compra di limoni ed aranci da inviarsi a sollievo dei feriti nelle patrie battaglie.

TELEGRAFI.

Il giorno 20 del corrente luglio venne aperto un ufficio telegrafico a Mineo (provincia di Catania).

ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re ed ai Reali Principi

Le rappresentanze comunali di Tonco, Ricaldone, Pienza, Castiglion d'Orcia, Sale (Tortona), Guazzora, Pozzolo Formigaro, Tortona, Villadeati, Pino d'Asti, Castelnuovo d'Asti, Savignano di Puglia, Siliqua.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 26.

Camera dei lords. Lord Naas dice che il Governo con suo rincrescimento è obbligato a domandare al Parlamento di prolungare la sospensione dell'*habeas-corpus* nell'Irlanda.

Monaco, 26.

Von der Pforten sostiene il programma che la Baviera non debba entrare in alcuna Confederazione di cui faccia parte una sola grande potenza.

Oggi ebbe luogo un combattimento di parecchie ore fra Helmstadt ed Hettingen. I Prussiani furono respinti da cinque batterie di cannoni rigati.

La città di Hof fu sottoposta ad una contribuzione di 66 mila fiorini e a molte requisizioni.

Monaco, 27.

(*Dispaccio ufficiale*). Ieri ebbe luogo presso Wurtzbourg un combattimento coi Prussiani, in cui successero brillanti episodi, ma senza alcun risultato definitivo. I Bavaresi hanno avuto gravi perdite, sovratutto fra gli ufficiali. Il quartiere generale trovasi attualmente a Rottendorf.

Parigi, 27.

L'*Etendard* assicura che la Prussia e l'Austria si sono poste d'accordo sulle condizioni della pace.

Berlino, 27.

La *Corrispondenza Zeidler* dice che i duchi d'Oldenburgo e di Coburgo otterranno un ingrandimento territoriale.

Valentia, 27.

Il Great Eastern è arrivato a Trinity Bay.

Parigi, 27.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	26	27
Fondi francesi 3 0/0	68 95	68 80
Id. 4 1/2 0/0	96 75	97 —
Consolidati inglesi	88 1/4	88 1/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) . .	53 20	53 10
Id. (fine mese) . . .	53 05	52 85
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	660	655
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	350	348
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	84	84
Id. Lomb.-venete . . .	388	386
Id. Austriache	356	353
Id. Romane	65	63
Obb. strade ferr. Romane	95	95
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	—	—

Berlino, 27.

Il generale Manteuffel annunzia che il giorno 25 la divisione Groeben ha riportato presso Gerichshein una vittoria contro l'ottavo Corpo d'armata federale.

Il 26 la divisione Beyer sconfisse i Bavaresi presso Helmstadt. La stessa divisione, unita a quella di Flies, riportò nello stesso giorno un'altra vittoria contro i Bavaresi presso Rossbrun. La nostra armata trovasi poco distante da Wurtzburgo.

Berlino, 28.

Fu pubblicato il seguente rescritto reale:

« Desiderando di aprire personalmente le Camere e credendo di non poterlo fare nella prossima settimana, mi riservo di fissare ulteriormente la data dell'apertura. »

La *Corrispondenza Zeidler* dice: La conclusione della pace è probabilmente assai vicina. La situazione dei principi che si sono assentati deve restare riservata all'accordo diretto degli stessi principi col re di Prussia, e al voto del Parlamento, perocchè i paesi occupati non possono essere tutti trattati nello stesso modo.

Pare che i tentativi di mediazione del duca di Baden in favore della Germania del sud debbano avere presto un risultato favorevole.

Vienna, 27.

La *Gazzetta di Vienna* dice che la sospensione d'armi è spirata, e fu prolungata fino al 2 agosto.

Un armistizio di quattro settimane fu conchiuso cominciando dal 2 agosto.

Karoly recò qui, per la ratificazione, i preliminari di pace che furono stabiliti con Bismarck.

TEATRI

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da G. Gattinelli rappresenta: *La signora dalle camelie.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Fede e roghi.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 luglio 1866, ore 8 ant.

Il barometro è alquanto abbassato nel settentrione d'Italia. Cielo generalmente sereno. Mare qua e là mosso. Dominano i venti deboli del quarto quadrante.

Probabili temporali locali.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 28 Luglio 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		58 1/4	57 3/4	» »	» »	» »	» »	LIVORNO	8		
Detto in sott.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % . . . . » 1 aprile		41 1/2	41 1/4	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	ROMA	30		
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	BOLOGNA	30		
								ANCONA	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1856	1000	1430	» »	» »	» »	» »	» »	NAPOLI	30		
Dette Banca Nazion.								MILANO	30		
nel Regno d'Italia » »	1000	» »	» »	» »	» »	1420	» »	GENOVA	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TORINO	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	VENEZIA ef. g.	30		
Obblig. Tabacco . . . . » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	TRIESTE	30		
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								VIENNA	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AUGUSTA	30		
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	FRANCOFORTE	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMSTERDAM	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	AMBURGO	90		
Detta . . . . » ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LONDRA	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	49 »	» »	» »	» »	» »	» »	PARIGI	30		
Az. SS. FF. Merid. . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	LIONE	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	380 »	375 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	MARSIGLIA	90		
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		22 »	21 85
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Detto liberato . . . . . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena . . . . . » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci . . . . 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	61 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	43 »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	FINE CORRENTE PREZZO Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	FINE PROSSIMO PREZZO Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del % Affari nulli.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

GRAN TOMBOLA DI BENEFICENZA

a favore del Regio Ricovero dei mendici e della Società delle scuole infantili

DI TORINO.

Si dà avviso che domenica prossima 29 corrente alle ore 4 pomeridiane, sul balcone del cortile del Palazzo Civico si farà l'estrazione della *gran tombola* giusta il decreto del prefetto della provincia di Torino del 5 luglio corrente.

I numeri estratti saranno subito pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel giornale *La Provincia*; e dal 31 luglio corrente al 30 ottobre prossimo i vincitori potranno riscuotere i premii. 1980

BANCA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE

Il Consiglio Superiore della Banca, in sua tornata dell' 11 corrente, ha deliberato di convocare, presso la Sede di Firenze, per il giorno 7 agosto p. v., ad un'ora pomeridiana, nel già Palazzo Pazzi, ora della Banca, posto in Borgo degli Albizzi, n° 22, un'adunanza generale straordinaria degli azionisti, all'oggetto di procedere, a termini dell'articolo 72 degli statuti, alla nomina di due Censori, presso la detta Sede, in surrogazione di due Censori dimissionari.

Firenze, 19 luglio 1866. 1932

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE.

In tornata ordinaria d'oggi il Consiglio superiore della Banca Nazionale ha fissato in L. 39 per azione il dividendo del 1° semestre 1866.

I signori azionisti sono prevenuti che dal giorno sei agosto, si distribuiranno presso ciascuna sede e succursale della Banca i relativi mandati, dietro presentazione dei certificati d'azione.

Tali mandati potranno esigersi a volontà del possessore presso qualunque degli stabilimenti della Banca.

Firenze, 25 luglio 1866. 1972

TORINO — SEBASTIANO FRANCO E FIGLI — EDITORI

Sono pubblicate

Le dispense 5ª e 6ª del Formulario ultime dell'opera del Manuale-Dizionario d'Amministrazione Municipale, Provinciale, e delle Opere Pie, compilato dall'avvocato **Carlo Borda.**

L'opera è composta di fascicoli 25, cioè 19 di testo e 6 di formulario — Prezzo L. 50. — Si spedisce franco di posta per tutto il Regno contro ricevimento dell'ammontare in vaglia postale.

Rivolgere le domande in Torino al signor Tommaso Vaccarino, libraio-editore, via Cavour, n° 17, unico depositario delle opere scolastiche di Sebastiano Franco e Figli.

In Napoli al signor Carlo Speranza, Toledo, 22.
In Milano al signor Enrico Trevisini, piazza del Duomo, n° 17.
In Firenze al signor A. Casale e C., piazza del Duomo, n° 13. 1927

AVVISO
per l'industria e l'agricoltura.

I sottoscritti signori **John Fowler e Comp.**, ingegneri maccanici a Leeds, in Inghilterra, costruttori di macchine a vapore di ogni genere premiate con medaglie all'Esposizione di Londra nel 1862 e ad altre Esposizioni industriali d'Europa, rendono noto che hanno stabilita un'**Agenzia Generale d'Italia a Firenze**, per mezzo della quale provvedono e fanno *contratti speciali a cottimo* per macchine a vapore *fisse* e *mobili*, aratri, scaficatori, stirpatori e mietitori per campi, strettoi a vite, presse idrauliche per cotoni, stracci e per l'estrazione di olii, molini a grano di nuova invenzione producendo la farina affatto fredda, spulitori, battitori ed attrattori da grano, turbini ed altri motori idraulici, filande a cotone, lana e seta, sgranatoi da cotone, pompe centrifughe, macchine per disseccamento e irrigazione di terreni, e per qualsiasi altra industria e oggetto.

Gl'industriali ed agricoltori italiani sono invitati a considerare che se le macchine a vapore, per costose che fossero, non rendessero grandi guadagni a chile adopera, non si costruirebbero a migliaia, nè sarebbero le *compagne fedeli* degli agricoltori ed industriali di due terzi dell'Europa.

Per maggiori informazioni e schiarimenti dirigersi personalmente o per *lettera affrancata* a Firenze presso

JOHN FOWLER E COMP.
Agenzia Generale d'Italia, n° 6, piano 1°
via del Podere in Barbano.

1697

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE GABELLE

AVVISO DI VENDITA.

La Direzione compartimentale delle Gabelle in Firenze rende noto al pubblico, che nella mattina del 20 agosto prossimo venturo, a ore 10, avrà luogo nei locali della R. Dogana di questa città la vendita per mezzo di pubblico incanto di diverse mercanzie abbandonate e decadute dal benefizio del deposito a forma degli articoli 25 e 37 del regolamento doganale 11 settembre 1862; prevenendosi che l'inventario delle medesime trovasi già affisso alla porta della Dogana stessa.

Firenze, li 27 luglio 1866. 1983

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

SI E PUBBLICATA

la 2ª Edizione in-16°, formato tascabile

DEI

CODICI DEL REGNO D'ITALIA

CIOÈ:

CODICE CIVILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno **1865** — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — del R. Decreto concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice Civile — del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile — della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità — della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e del R. Decreto per l'esecuzione della medesima . . . . L. 2 50

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del **25 giugno 1865.** . . . . . » 60

CODICE DI PROCEDURA PENALE corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del **26 novembre 1865** — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — della tabella indicativa della corrispondenza tra gli articoli del Codice Penale del 20 novembre 1859, citati nel Codice di Procedura Penale e gli articoli del Codice Penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie della Toscana . . . » 1 50

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

Prezzo per ogni cento fogli L. C.

Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento 2 50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento. 1 50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*) . . . . 6 »
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*) 6 »
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (*carta turchina*) 1 50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*) 5 50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*) 6 »
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento. 1 50

Prezzo per ogni cento fogli compresi i diritti postali L. C.

Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*) 5 80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*) 5 80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*) . . . . . . 4 »
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*) 8 »

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20; e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.

ISTITUTO CATTOLICO

LEVRAT & GIRARD A ROMONT

Cantone di Friburgo in Isvizzera

INSEGNAMENTO LAICO

Francese, tedesco, inglese ed italiano. Studi commerciali completi. Tutti gli strumenti di musica. Arti e scienze. — Buona pensione, aria salubre, cure paterne. Si ricevono gli allievi in ogni stagione. I corsi sono facoltativi. Indirizzarsi alla Direzione per i prospetti. 1921

CONVITTO-CANDELLERO.

Col 1° agosto si riaprirà il corso preparatorio alla Regia Accademia e Regia Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

Torino, via Saluzzo, n° 33. 1769

GLI APOSTOLI

DI

ERNESTO RENAN

Traduzione italiana di Eugenio Torelli-Viollier.

Un grosso ed elegante volume in-64° L. 5 30.

Si spedisce franco e raccomandato

Dirigersi a Giuseppina Barberis, Fondaccio di San Niccolò, 23, Firenze.

INCHIOSTRI DA STAMPA di tutte qualità della rinomata fabbrica di J. KLINE di Strasburgo.

Corso dei Tintori, n° 57, piano primo in Firenze.

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

GIORNALE TEORICO-PRATICO

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in **lettera affrancata alla** Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, Torino 9.

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE
I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE
LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO
GLI ELENCHI
DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI
SUCCEDUTISI DURANTE L'VIII° LEGISLAZIONE
(I° del Parlamento Italiano)

PREZZO L. 5.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

1979 AVVISO.

Ferma stante la notificazione del 2 dicembre 1865 pubblicata a forma della legge del 25 giugno di detto anno, n° 2359, e di seguito al decreto reale del dì 7 giugno 1866, col quale è stata dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un pubblico ammazzatoio per la città di Volterra, fuori la Porta Fiorentina nel terreno di proprietà del signor Roberto Volterri;

Il sottoscritto sindaco del comune di detta città, coerentemente all'art. 24 della citata legge, nel rendere di pubblica ragione l'appresso elenco contenente la menzione del nome e cognome del proprietario, la designazione sommaria del fondo da espropriarsi e la indicazione del prezzo che viene nuovamente offerto per tale espropriazione, dichiara che il detto elenco si troverà depositato in questo uffizio comunale per il termine di quindici giorni continui, affinchè ciascuno possa prenderne conoscenza, e fare le sue osservazioni.

Segue l'elenco d'espropriazione.

Nome e cognome del proprietario	Indicazione sommaria del fondo da espropriarsi	Prezzo che si offre a titolo di indennità
Roberto Volterri del fu Gaetano, R° impiegato e possidente, di Volterra, attualmente domiciliato per ragione d'impiego a	Ari 31 e cent. 32 di un appezzamento di terra, posto fuori la Porta Fiorentina di Volterra, distinto al catasto dalla particella di n° 1595 della sezione *V*, cui confina a 1° resto di detta particella, 2° via comunale che porta al pubblico camposanto, 3° piazzale delle Fiere del bestiame vaccino mediante muro, e 4° via poderale, salvo ecc. . . .	Lire italiane 1650 00

Volterra, dall'uffizio municipale
Li 26 luglio 1866.

Per il sindaco
A. C. Guarnacci, assessore

AVVISO. 1973

Si rende noto che la Società anonima stabilita in Annecy col titolo di *Manufacture d'Annecy et Pont*, in esecuzione dell'art. 2° del decreto ministeriale 14 giugno 1866, col quale venne ammessa ad operare nel Regno, ha eletto il suo domicilio legale in Torino, ed ha nominato a suo rappresentante presso il Governo ed i terzi il signor Giovanni Maria Mousset.

AVVISO. 1974

Il tribunale civile e correzionale di Lucca, funzionante come tribunale di commercio, e sulle istanze del sindaco provvisorio del fallimento di Giuseppe Massai con sua sentenza del 6 luglio 1866 — ivi — assegna il termine di giorni quindici decorrendi da quello in cui la presente sentenza sarà resa pubblica colla sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ai signori Luigi Rusten, Pietro Canessa, Egidio Gabbrielli (di Livorno), ditta fratelli Matteucci, Filippo Guidi, Giuseppe Lecci sindaco del fallimento Claudio Perroux, Giuseppe Beltrami, Carlo Rossi, Francesco Tassi, Jacopo Caprilli, Antonio Polidori, Luigi Balsani, direttore della Banca nazionale di Pisa (tutti di Pisa) Pietro Massai di Campo, ditta Martinelli e C. di Oliveto, Giulia Lausel di Viareggio, ditta Guglielminetti e Ferrero di Asti, Pietro Calandroni e Michele Consani di Calci, ad aver proceduto nei modi e nelle forme legali alla verificazione dei titoli del respettivo loro credito contro il fallimento di Giuseppe Massai di Viareggio ed il detto termine inutilmente decorso, ora per allora ordina la chiusura del verbale di verificazione a tutti gli effetti legali.

Dott. T. BOSSI
proc. del sindaco.

ESTRATTO DI BANDO

Alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile e correzionale di Livorno la mattina del dì diciotto settembre 1866 a ore undici sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto di un appezzamento di terreno posto in Livorno sulla via del Fagiano con casa interna e con fabbricato sulla contigua via dell'Origine nella casa segnata di n° 22, quali beni spettanti ad Antonio del fu Francesco Setti possidente domiciliato in Livorno saranno a di lui pregiudizio spropriati alle istanze dei signori Giulio Cesare, Costantino, ed Ubaldo di Antonio Liccioli, benestanti domiciliati a Siena, e di Antonio del fu Niccolò Liccioli impiegato domiciliato a Terni. L'incanto sarà aperto sul valore di stima di italiane lire seimila novecento assegnato dal perito Francesco Bani colla sua relazione del dì 12 aprile 1866 che unitamente al bando di vendita esistono nella cancelleria di detto tribunale e possono essere esaminati dagli attendenti.

Livorno, li 24 luglio 1866.
1975 Dott. TITO LUCHERINI.

Citazione per pubblici proclami.

Con decreto del tribunale civile di Torino del giorno 22 scorso giugno essendo stata autorizzata la citazione per pubblici proclami, per comparire sommariamente all'udienza del 27 prossimo agosto, avanti il tribunale stesso, delli diversi individui, li quali, in seguito alle pubblicazioni fatte a senso dell'art. 320 della legge 20 novembre 1859, fecero domande di pagamento ed opposizioni sul prezzo residuo dovuto al sig. cav. Luigi Costa dell'appalto da questo assunto del 2° tronco della strada nazionale alla Svizzera fra Barbè frazione di Oggebbio e Cannobio, per pretesi loro crediti verso la impresa, inferiori alle lire 500.

Colla presente inserzione sono citati a comparire avanti al sullodato tribunale civile di Torino, all'udienza del ventisette agosto 1866, gli individui infra nominati, li quali chiesero pagamento e fecero opposizione per le somme rispettivamente infra declinate, per ivi vedere in contraddittorio della amministrazione dei lavori pubblici farsi luogo alle seguenti conclusioni del signor cav. Costa, cioè:

Dichiararsi insussistenti e come tali rigettarsi le domande di pagamento ed opposizioni dei convenuti sul residuo prezzo di appalto al suddetto signor cav. Costa dovuto; e non farsi luogo al deposito di alcuna somma per parte dell'amministrazione dei lavori pubblici a cautela delle suddette domande ed opposizioni, ed ove già alcun deposito fosse seguito, libero al cav. Costa di ritirare la somma depositata.

Il tutto coi danni e spese, e con sentenza provvisoriamente esecutoria non ostante opposizione od appello.

Nome, cognome e residenza dei citati, ed indicazione delle somme da essi addimandate.

Reschigna Giuseppe, residente a Cannobio, L. 289 83.
Zammaretti Giovanni, pure residente a Cannobio, L. 44 55.
Spadaccini Pietro, Dignola Giuseppe e Rossi Ippolito, tutti residenti a Suna, L. 459 30.
Rossi Ambrogio e Riva Felice, soci residenti a Intra, L. 265 52.
Tarella Giovanni, residente a Cannero, L. 288.
Carmine Francesco, residente a Cannero, L. 80.
Scheber Gaetano, residente a Cannero, L. 345.
Bazzi Gaspare, residente a Cassano d'Adda, L. 30.
Albertella Bernardino, residente a Cannero, L. 225.
Bisesti padre e figlio ditta corrente a Intra, L. 18 05.
Albertini Aquilino e Spadaccini Pietro residenti a Cannobio, L. 192 87.
Bergonzoli Giov. Batt., residente a Cannobio, L. 30 25.
Albertella Fausto, residente a Cannero, L. 230.
Bazzi Francesco, residente a Susciago, comune di Sant'Agata, L. 80.
Milotti Giuseppe, canonico residente a Cannobio, L. 276.
Tarella Giuseppe, residente a Cannero, L. 145.
Macotto causidico Filippo, quale amministratore dell'eredità del cav. Alessandro Eusebio vicario di Sant'Agabia, L. 162 57.
Tarella Fausto, residente a Cannero, L. 250.
Barberis Giovanni Domenico, residente a Castelletto sopra Ticino, L. 480 74.
Giovanelli Felice, parroco di Viggiona, ivi residente, L. 425.
Giovanelli Gaetano, residente a Cannero, L. 190 10.

Torino, 21 luglio 1866.
1976 DOGLIOTTI, proc.

EDITTO. 1977

D'ordine dell'ill.mo signor Girolamo Rossi, giudice delegato al fallimento di Pirro Pennetti, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del 17 agosto prossimo a ore 11 nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città, ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti esso sig. giudice delegato e del sindaco definitivo alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla concelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 27 luglio 1866.
G. MANETTI.

Con sentenza proferita dal tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio nel 26 luglio stante è stato omologato il concordato posto in essere fra la fallita ditta Gustato Henziman e soci, e la maggiorità dei di lei creditori.

1982 D. DANTE PREZZINER, proc.

CASSA CENTRALE
DI RISPARMJ E DEPOSITI
in Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª, segnato di numero 117257, sotto il nome di Bocciarelli Dario, per la somma di L. 80.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 26 luglio 1866. 1978

Il tribunale civile correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza de' 26 luglio corrente omologò il concordato nel 2 dello stesso mese stipulato tra Fortunato Tonelli ed i suoi creditori. — Ordinò al sindaco definitivo di render conto della sua gestione. — Dichiarò il Tonelli scusabile, e riabilitato al commercio.

Per procura speciale — GALLI 1981

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA